

Per maggiori Info Seguici su  
Www.fenimpresecosenza.it  
Facebook @fenimpresecosenza  
O scarica il codice QR affianco



## CREDITO D' IMPOSTA PER LE ATTIVITA' D' IMPRESA SUI FITTI E LOCAZIONI

### ARTICOLO

L'articolo 65 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 emesso a seguito dell'emergenza Covid19.

### SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono tutte le attività d'impresa (con esclusione di quelli che svolgono le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.).

### MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONE

L'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

**“6914” denominato “Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

**Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.**

### IN SINTESI

Credito d'imposta del 60%  
su locazioni commerciali

Destinato a tutti le attività  
d'impresa con esclusione  
Delle attività presenti negli  
Allegati 1 e 2 del DPCM  
Del 11 Marzo 2020

Categoria catastale C/1  
Codice tributo 6914  
Utilizzabile a decorrere dal  
25/03/2020